

FONDAZIONE ENASARCO
Ente Nazionale Assistenza Agenti e
Rappresentanti di Commercio
In persona del legale rappresentante
pro tempore
Via Antoniotto Usodimare 31
00154 ROMA

RACCOMANDATA AR o PEC –
presidenza@pec.enasarco.it
prestazioni@pec.enasarco.it

OGGETTO: richiesta di rivalutazione del trattamento pensionistico per gli anni 2012 e 2013 e degli adeguamenti per gli anni 2014 e 2015 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 e della manifesta incostituzionalità dell'art. 1 del D.L. n. 65 del 21-5-2015 e della sua inapplicabilità ed estraneità per le pensioni integrative.

Il sottoscritto

Nome.....Cognome.....

Nato il a.....

Residente in Provincia

.....

Indirizzo.....

CAP..... C.F.....

Titolare della

pensione.....

domiciliato ai fini del presente atto presso USARCI SPARCI in Genova, Piazza Brignole 3/7 presso la quale chiede di ricevere le comunicazioni all'indirizzo di PEC usarcigenova@pec.it

PREMESSO CHE

- L'art. 24, comma 25, del D.L.201 del 6 dicembre 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 214 del 22 dicembre 2011, prevedeva che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;
- che il Decreto legge 201 del 2011 è del tutto estraneo e inapplicabile rispetto ai diritti dei pensionati relativi alla pensione integrativa Enasarco, essendo stato emanato “nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica” e quindi per la sola tutela del bilancio pubblico e non per quello privato;
- che l'intera suddetta norma è stata inoltre dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n° 70 della Corte Costituzionale depositata il 30/04/2015 pubblicata in G.U. del 6 maggio 2015;
- che il Governo Italiano ha adempiuto solo in parte agli obblighi scaturenti dalla sentenza della Corte Costituzionale, in quanto con l'art. 1 del D.L. 65 del 21 maggio 2015 ha previsto un rimborso delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria solo parziale per alcune fasce di pensionati e per altre addirittura inesistente,
- che il decreto legge sopra citato è manifestamente incostituzionale sia perché regola in senso deteriore e con efficacia retroattiva diritti acquisiti dei pensionati per gli anni 2012 e 2013 e prevede per gli anni 2014 e 2015 una percentuale pari al 8%,4%,e 2% della rivalutazione effettivamente dovuta e ciò in aperto contrasto con i principi affermati dalla sentenza della Corte

Costituzionale;

- che, per l'effetto dell'applicazione impropria del D.L. 201 del 2011, l'importo del rateo pensionistico dello scrivente superiore ad € 1.088,00 netti mensili, ha subito una sostanziale diminuzione dal gennaio 2012 ;
- che è interesse dello scrivente richiedere ed ottenere l'intera rivalutazione del trattamento pensionistico, oltre interessi maturati e maturandi secondo i criteri stabiliti dall'art. 34 comma 1 L. 448/1998 ;

Tutto ciò premesso lo scrivente

INTIMA E DIFFIDA

ENASARCO - Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio in persona del Legale Rappresentante pro tempore presso la sua sede Via Antoniotto Usodimare 31 - 00154 Roma, al pagamento delle somme indebitamente trattenute e comunque non riconosciute con decorrenza gennaio 2012, per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente.

Valga la presente a ogni effetto di legge ivi incluso quello di costituzione in mora.

Data..... Firma.....